



•ALERT•

30 DICEMBRE 2019

# LA SOLIDARIETA' NEI CONTRATTI DI APPALTO

Sono recentemente intervenute importanti modifiche legislative in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore.

In sintesi, di tale responsabilità si possono avvalere non solo **lavoratori dipendenti** dell'appaltatore, ma anche **soci di cooperativa, lavoratori autonomi o parasubordinati** (v. art. 9, comma 1° del D.L. 76/2013).

L'oggetto della responsabilità solidale è costituito dai **trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, i contributi previdenziali e i premi assicurativi** dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Sono invece **escluse dall'obbligo solidale le sanzioni civili** di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.

Il committente risponde solo delle **differenze retributive e contributive maturate nel periodo in cui il lavoratore dell'appaltatore abbia effettivamente prestato la propria opera nell'ambito dell'appalto**. Il committente è tenuto a versare gli importi netti omessi dall'appaltatore (o dal subappaltatore) direttamente agli addetti all'appalto e a versare successivamente le relative ritenute. I contributi omessi devono essere versati dal committente direttamente nei confronti dell'INPS (una volta che l'INPS si sia attivata).

Con riferimento alle **retribuzioni e alle quote di TFR** il limite della responsabilità del committente è di **due anni** dalla data della cessazione dell'appalto. In relazione ai **contributi**, non opera il termine decadenziale di due anni (come chiarito recentemente dalla Corte di Cassazione), bensì la responsabilità del committente è soggetta al limite di **cinque anni** di prescrizione.



Le novità in materia sono contenute nel c.d. "Decreto Fiscale 2020", approvato in data 17 dicembre 2019, ed in particolare riguardano la solidarietà fiscale in capo al committente con riferimento alle ritenute fiscali.

Ferma restando la responsabilità solidale del committente in caso di omesso versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore / subappaltatore, il Decreto Fiscale 2020 prevede che le aziende **committenti** che affidano il compimento di un'opera o di uno servizio di **importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro** a un'impresa tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali **debbano chiedere all'impresa appaltatrice** (o affidataria e subappaltatrici) **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori addetti all'appalto**.

La nuova disciplina sembra applicarsi **esclusivamente agli appalti c.d. "endo aziendali"**.



Riepiloghiamo di seguito la nuova disciplina:

### **ENTRATA IN VIGORE**

1° gennaio 2020.

Prima scadenza obbligo di versamento: 17 febbraio 2020.

### **SOGLIA DI APPLICABILITA'**

Importo complessivo annuo superiore a Euro 200.000.

### **CONDIZIONI DI APPLICABILITA'**

Qualora

- vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (c.d. *labour intensive*), ovvero (anche in via alternativa);
- vi sia l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

### **LAVORATORI INTERESSATI**

Lavoratori direttamente impiegati nell'appalto.

### **OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE**

Pagamento delle ritenute fiscali dei lavoratori presenti nel mese precedente presso il committente per le attività appaltate.

### **MODALITA' DI COMUNICAZIONE**

A mezzo PEC.

### **TERMINI DELLA COMUNICAZIONE**

Entro 5 giorni lavorativi dal versamento delle ritenute.

### **CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE**

- Elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto che deve indicare:
  - i lavoratori, identificati mediante codice fiscale;
  - il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
  - l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  - il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
- Copia delle deleghe di pagamento

### **OBBLIGO DEL COMMITTENTE: BLOCCO DEL PAGAMENTO DELLE FATTURE**

Nel caso in cui:

- l'appaltatore non ottemperi all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero
- risulti l'omesso e/o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il committente dovrà:

- sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'appaltatore sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare

delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

- darne comunicazione, entro novanta giorni, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

In tali casi, è preclusa all'appaltatore ogni azione esecutiva nei confronti del committente finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

## SANZIONI A CARICO DEL COMMITTENTE

In caso di inottemperanza a tale blocco, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'appaltatore o al subappaltatore per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

## ESCLUSIONI

Gli obblighi sopraindicati non trovano applicazione qualora l'appaltatore (o il subappaltatore) trasmetta al committente una apposita **certificazione** – che sarà messa a disposizione delle singole imprese dalla **Agenzia delle Entrate** – e che sarà implementata una volta che la nuova normativa sarà in vigore.

La certificazione dovrà attestare che l'appaltatore (o il subappaltatore) sia in possesso dei seguenti requisiti:

- risulti in attività da almeno tre anni;
- sia in regola con gli obblighi dichiarativi;

- abbia eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest'ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

### CONTATTI

**Giuseppe Bologna**

giuseppe.bologna@lcalex.it

**Paolo Tagliaferri Gentileschi**

paolo.tagliaferri@lcalex.it

